

**RELAZIONE TECNICA  
RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE 26 GIUGNO 2008, -ARG/gas 84/08**

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI  
ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER CLIENTI IN  
REGIME DI TUTELA. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL  
FONDO A COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTIVITA'  
SVOLTA DAI FORNITORI GROSSISTI DI ULTIMA ISTANZA**

**1 Introduzione**

- 1.1 Per il trimestre luglio-settembre 2008, l'indice dei prezzi di riferimento I<sub>t</sub>, relativo al gas naturale di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07), ha registrato una variazione pari al 10,9% rispetto al valore definito nella deliberazione 28 marzo 2008, ARG/gas 39/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 39/08).
- 1.2 Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006) stabilisce all'articolo 2, comma 6, lettera b) che l'Autorità determini per i fornitori grossisti di ultima istanza (FGUI) modalità di copertura degli oneri relativi ai costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio eventualmente non coperti dalle componenti previste nella deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03, successivamente alla verifica dei suddetti maggiori oneri.

Con la deliberazione ARG/gas 39/08 l'Autorità ha istituito:

- a) con decorrenza 1 aprile 2008, un corrispettivo unitario variabile CFGUI, pari a 0,007788 €GJ, come maggiorazione al corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 138/03 al fine di avviare la raccolta del gettito a copertura degli oneri relativi al periodo ottobre 2006 - marzo 2007 di cui suddetto al decreto ministeriale 29 settembre 2006;
- b) un apposito fondo presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), alimentato dal gettito derivante dall'applicazione della

maggiorazione di cui al precedente alinea, le cui modalità di gestione e di erogazione ai soggetti aventi diritto sono disciplinate da un successivo provvedimento dell'Autorità.

- 1.3 Il provvedimento proposto prevede l'aggiornamento per il trimestre luglio - settembre 2008 delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 7, comma 1 della medesima deliberazione.

Inoltre, prevede la disciplina del fondo, istituito presso la Cassa, a copertura degli oneri derivanti dall'attività svolta dai fornitori grossisti di ultima istanza, definendo le disposizioni per il versamento, da parte degli esercenti l'attività di vendita al dettaglio di gas naturale, del corrispettivo unitario variabile CFGUI e rinviando a successivo provvedimento le modalità di erogazione ai soggetti aventi diritto ai sensi del decreto ministeriale 29 settembre 2006.

## 2 Condizioni economiche di fornitura del gas naturale

- 2.1 La verifica effettuata per il trimestre luglio - settembre 2008, con riferimento ai dati del periodo settembre 2007 – maggio 2008, porta ad un valore dell'indice  $I_t$ , all'1 luglio 2008 pari a 2,569 che, rispetto al valore preso precedentemente a riferimento  $I_{t-1}$ , pari a 2,316 all'1 aprile 2008, fa registrare una variazione in aumento del 10,9% come evidenziato dalla seguente tabella:

$GASOLIO_t$	centesimi di euro/kg	<b>60,0670</b>
$GASOLIO_0$	centesimi di euro/kg	21,9137
$BTZ_t$	centesimi di euro/kg	<b>33,8778</b>
$BTZ_0$	centesimi di euro/kg	14,1070
$BRENT_t$	centesimi di euro/kg	<b>47,739</b>
$BRENT_0$	centesimi di euro/kg	18,2503

$I_t$ (1 luglio 2008)	-	<b>2,569</b>
$I_{t-1}$ (1 aprile 2008)	-	2,316
$\frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}}$	%	<b>10,9%</b>

2.2 L'indice  $I_t$  subisce una variazione superiore, in valore assoluto, al 2,5%, comportando un aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale nel trimestre luglio - settembre 2008 di 0,0757 centesimi di euro/MJ, pari a 2,9160 centesimi di euro/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento di 38,52 MJ/mc.

Nel periodo settembre 2007 – maggio 2008, le quotazioni medie espresse in dollari Usa hanno registrato le seguenti variazioni: gasolio da 755,51 a 896,08 US\$/MT (+18,6%), BTZ da 441,75 a 504,63 US\$/MT (+14,2%) e Brent da 616,10 a 711,53 US\$/MT, (+15,5%). Nel periodo di riferimento, il dollaro Usa ha subito un deprezzamento pari al 4,8% rispetto all'euro (il rapporto US\$/euro è passato da un valore di 1,417789 ad un valore di 1,485314).

2.3 Gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio di gas naturale versano le somme relative all'applicazione del corrispettivo variabile CFGUI all'apposito fondo, denominato Fondo Oneri Fornitore Grossista di Ultima Istanza (fondo OFGUI), entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, trasmettendo, alle medesime scadenze, i dati relativi agli importi fatturati, con indicazione dei periodi e dei volumi oggetto delle fatturazioni stesse.

Sono rinviate a successivo provvedimento dell'Autorità le modalità di erogazione ai soggetti aventi diritto ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2006, a copertura degli oneri relativi ai costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio non coperti dalla componenti previste nella deliberazione n. 138/03.

2.4 Nel trimestre luglio - settembre 2008 l'effetto della variazione di cui al punto 2.2 per il cliente tipo, ossia per la famiglia con riscaldamento autonomo e consumo

annuale di 1.400 metri cubi, comporta un aumento del prezzo medio al lordo delle imposte del 4,7%; tale aumento determina una maggior spesa, su base annua, di circa 48 euro.

26 giugno 2008

Il direttore della Direzione mercati  
Guido Bortoni